


SOMMARIO

<p>Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e la Geotermia Anno XLIX - N° 11</p> <p><i>Direttore responsabile:</i> GILBERTO DIALUCE</p> <p><i>Redazione:</i> MARIA BEATRICE DE AMICIS</p> <p><i>Grafica e impaginazione:</i> OMBRETTA COPPI</p>	<p>AVVERTENZE</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IDROCARBURI - Attività di ricerca e coltivazione in terra e in mare ■ MERCATO DEL GAS NATURALE - Attività di stoccaggio ■ GEOTERMIA - Attività di ricerca e coltivazione ■ LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI ■ REGIONE SICILIA ■ DATI STATISTICI ■ INDIRIZZI ■ ELENCHI ISTANZE <hr/> <p>■ APPENDICE: INDICI - ELENCHI</p>
---	--

AVVERTENZE Pag 5

	<h2>IDROCARBURI</h2>
	<p>TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA</p> <p>■ ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA</p> <p>ISTANZE DI PERMESSI</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TRIGOLO - Istanza di permesso di ricerca (Brescia, Cremona) - Società ENI Divisione E&P Pag. 6 <p>■ PERMESSI DI RICERCA</p> <p>DECRETI DI CONFERIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ LONGASTRINO - Decreto ministeriale 24 ottobre 2005 di conferimento del permesso di ricerca (Ferrara, Ravenna) - Società Northern Petroleum UK Pag. 8 <p>DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CASONE DELLA SACCA - Decreto ministeriale 10 ottobre 2005 di assunzione, da parte della Società Northsun Italia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società ENI relativa al permesso di ricerca (Bologna, Ferrara, Ravenna) Pag. 13 <p>DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IMOLA - Decreto ministeriale 13 ottobre 2005 di determinazione della

	<p>scadenza della vigenza e prolungamento della stessa relativamente al permesso di ricerca (Bologna, Ravenna) – Società ENI <i>Pag. 14</i></p> <p>DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CARUNCHIO – Decreto ministeriale 18 ottobre 2005 di accettazione della rinuncia al permesso di ricerca (Campobasso, Chieti, Isernia) – Società ENI e Forest CMI <i>Pag. 16</i>
	<p>■ Istanze di concessione di coltivazione</p> <p>■ Concessioni di coltivazione</p> <p>DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ MARZENO – Decreto ministeriale 3 ottobre 2005 di accettazione della rinuncia al permesso (Ravenna) – Società ENI <i>Pag. 17</i> ▪ COLLE STINCIONE – Decreto ministeriale 3 ottobre 2005 di accettazione della rinuncia al permesso (Campobasso, Foggia) – Società Gas Plus Italiana <i>Pag. 18</i>
	<p>TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE</p> <p>■ Istanze di permesso di ricerca</p> <p>■ Permessi di ricerca</p> <p>ISTANZE DI RINUNCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ C.R145.AZ – Istanza di rinuncia al permesso (Canale di Sicilia, Zona C) – Società Forest CMI <i>Pag. 20</i>
	<p>■ Istanze di concessione di coltivazione</p> <p>■ Concessioni di coltivazione</p> <p>DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ C.C1.AG – Decreto ministeriale 3 ottobre 2005 di trasferimento, alla Società ENI Mediterranea Idrocarburi, della titolarità della Società ENI relativa alla concessione di coltivazione (Canale di Sicilia, Zona C) <i>Pag. 20</i> <p style="text-align: center;">MERCATO DEL GAS NATURALE</p>

	<p style="text-align: center;">GEOTERMIA</p> <p style="text-align: center;">ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI RISORSE GEOTERMICHE</p>
	<p style="text-align: center;">LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI</p>
	<p style="text-align: center;">REGIONE SICILIA</p>
	<p style="text-align: center;">DATI STATISTICI</p>
	<p style="text-align: center;">INDIRIZZI</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE <i>Pag. 22</i>
	<p style="text-align: center;">ELENCHI DELLE ISTANZE</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA <i>Pag. 23</i> ● ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE <i>Pag. 24</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA <i>Pag. 25</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE <i>Pag. 25</i> ● ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO <i>Pag. 25</i>

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre	215	229	XLVII	4	30 aprile 2003	41	64
XLIII	12	31 dicembre	230	264	XLVII	5	31 maggio 2003	65	81
					XLVII	6	30 giugno 2003	82	88
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20	XLVII	7	31 luglio 2003	89	100
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33	XLVII	8	31 agosto 2003	101	118
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44	XLVII	9	30 settembre 2003	119	124
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72	XLVII	10	31 ottobre 2003	125	135
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77	XLVII	11	30 novembre 2003	136	144
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98	XLVII	12	31 dicembre 2003	145	167
XLIV	7	31 luglio 2000	99	115					
XLIV	8	31 agosto 2000	-	-	XLVIII	1	31 gennaio 2004	1	10
XLIV	9	30 settembre	-	-	XLVIII	2	29 febbraio 2004	11	24
XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-	XLVIII	3	31 marzo 2004	25	47
XLIV	11	30	-	-	XLVIII	4	30 aprile 2004	48	60
XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-	XLVIII	5	31 maggio 2004	61	69
					XLVIII	6	30 giugno 2004	70	82
XLV	1	31 gennaio 2001	1	17	XLVIII	7	31 luglio 2004	83	87
XLV	2	29 febbraio 2001	18	-	XLVIII	8	31 agosto 2004	88	104
XLV	3	31 marzo 2001	-	-	XLVIII	9	30 settembre 2004	105	112
XLV	4	30 aprile 2001	-	-	XLVIII	10	31 ottobre 2004	113	119
XLV	5	31 maggio 2001	-	-	XLVIII	11	30 novembre 2004	120	147
XLV	6	30 giugno 2001	-	-	XLVIII	12	31 dicembre 2004	148	158
XLV	7	31 luglio 2001	-	-					
XLV	8	31 agosto 2001	-	-	XLIX	1	31 gennaio 2005	1	8
XLV	9	-	-	-	XLIX	2	28 febbraio 2005	9	19
XLV	10	31 ottobre 2001	-	-	XLIX	3	31 marzo 2005	20	32
XLV	11	30 novembre	-	-	XLIX	4	30 aprile 2005	33	43
XLV	12	31 dicembre	-	-	XLIX	5	31 maggio 2005	44	49
					XLIX	6	30 giugno 2005	50	71
XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23	XLIX	7	31 luglio 2005	72	95
XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27	XLIX	8	31 agosto 2005	96	107
XLVI	3	31 marzo 2002	28	43	XLIX	9	30 settembre 2005	108	113
XLVI	4	30 aprile 2002	44	72	XLIX	10	31 ottobre 2005	114	127
XLVI	5	31 maggio 2002	73	95	XLIX	11	30 novembre 2005	128	136
XLVI	6	30 giugno 2002	96	109					

La delimitazione delle istanze, dei permessi e delle concessioni pubblicate sui BUIG è rappresentata esclusivamente dalle relative coordinate geografiche, pertanto le tavole allegate sono puramente indicative ed eventuali incongruenze con le suddette coordinate geografiche sono da considerarsi semplici imprecisioni grafiche.

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187).

Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN TERRA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **128.**

Istanza di permesso di ricerca «TRIGOLO» presentata dalla Società ENI Divisione E&P (estratto).

Richiedente: Società ENI DIVISIONE E&P - Roma, Piazzale E. Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 27 ottobre 2005.

Denominazione convenzionale del permesso richiesto: «TRIGOLO».

Ubicazione e delimitazione del permesso richiesto:

- *Provincia:* Brescia - Cremona.

- *Fogli della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 (I.G.M.):* 46-60.


- *Coordinate geografiche dei vertici:*

<i>Vertice</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	2° 49'	45° 24'
b	2° 42'	45° 24'
c	2° 42'	45° 22'
d	2° 33'	45° 22'
e	2° 33'	45° 21'
f	2° 30'	45° 21'
g	2° 30'	45° 19'
h	2° 32'	45° 19'
i	2° 32'	45° 18'
l	2° 40'	45° 18'
m	2° 40'	45° 20'
n	2° 49'	45° 20'

L'istanza è in concorrenza con l'istanza di permesso di ricerca «CASCINA CAMPAZZO» pubblicata nel B.U.I.G. Anno XLIX - N. 7.

- *Superficie richiesta:* km² 161,80.

Riproduzione del piano topografico del permesso richiesto: Tav. n. 1.



TAV. 1 - Istanza di permesso di ricerca TRIGOLO

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **129**.

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 2005.

Conferimento del permesso di ricerca «LONGASTRINO» alla Società Northern Petroleum UK (Tavola n. 2)

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'Accordo procedimentale (rep n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del d. lgs. n. 443 del 1999;

Vista l'istanza presentata in data 28 novembre 2002 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società NORTHERN PETROLEUM (UK) Ltd ha chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «LONGASTRINO», in territorio delle provincie di Ferrara e Ravenna ;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 29 luglio 2003;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza;

Vista la nota ministeriale n. 491233 del 26 gennaio 2004, con la quale è stata chiesta alla Regione Emilia Romagna la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 e contestualmente la Società NORTHERN PETROLEUM (UK) Ltd è stata invitata a presentare alla su indicata Regione il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del d. lgs. n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Considerato che la Società NORTHERN PETROLEUM (UK) Ltd ha presentato alla Regione Emilia-Romagna, in data 25 gennaio 2005, il rapporto ambientale richiesto;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1062 in data 4 luglio 2005, della Regione Emilia-Romagna, notificata tra l'altro alla Società Northern Petroleum (UK) Ltd, con la quale le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «LONGASTRINO» sono state escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre le operazioni connesse alla perforazione del pozzo esplorativo sono da assoggettare preventivamente a specifica procedura di V.I.A.;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1300 del 1° agosto 2005, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha espresso la dichiarazione d'intesa al conferimento del permesso di ricerca «LONGASTRINO»;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società NORTHERN PETROLEUM (UK) Ltd (c.f. n. 97203520586) con sede in Londra e domicilio eletto in Roma, Via Ennio Q.Visconti, 12 (C.a.p. 00193) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «LONGASTRINO» in territorio delle provincie di Ferrara e Ravenna.

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i sedici vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di Km² 139,72 (centotrentanovevirgolasettantadue).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 625 del 1996 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia del presente decreto ed i lavori di perforazione entro quarantotto mesi dalla stessa data.

Art. 6. - Per quanto non espressamente stabilito nel disciplinare tipo di cui all'art 3, la

permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie - Ufficio nazionale per gli idrocarburi e la geotermia o dal competente Ufficio F5 di Bologna.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 9 maggio 1958, n. 128 e del d. lgs n. 624 del 1996.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del d. lgs. n. 152 del 1999, del d. lgs. n. 22 del 1997 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, la Società permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alle citate delibere n. 1062 del 4 luglio 2005 e n. 1300 del 1 agosto 2005 della Regione Emilia Romagna che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Emilia-Romagna.

Roma, 24 ottobre 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA


Allegato al D.M. 24 ottobre 2005 relativo al permesso di ricerca «LONGASTRINO».

Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:

<i>Vertice o intersezione</i>	<i>Longitudine W Monte Mario</i>	<i>Latitudine N</i>
a	0° 28'	44° 40'
b	0° 24'	44° 40'
c	0° 24'	44° 38'
d	0° 20'	44° 38'
e	0° 20'	44° 36'
f	0° 21'	44° 36'

g	0° 21'	44° 33'
h	0° 17'	44° 33'
i	0° 17'	44° 32'
l	0° 23'	44° 32'
m	0° 23'	44° 31'
n	0° 25'	44° 31'
o	0° 25'	44° 32'
p	0° 27'	44° 32'
q	0° 27'	44° 33'
r	0° 28'	44° 33'

Estensione dell'area di ricerca: km² 139,72.



TAV. 2 - Permesso di ricerca LONGASTRINO

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **130.**

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 2005.

Assunzione, da parte della Società Northsun Italia, contestualmente nominata rappresentante unica delle contitolari, della quota di titolarità della Società ENI relativa al permesso di ricerca «CASONE DELLA SACCA».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 19 febbraio 2001, con il quale alle Società Northsun Italia-S.p.A. e Petroz (Italy) Pty. Limited, con quote rispettivamente del 65% e 35%, rappresentate dalla prima, è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASONE DELLA SACCA» in territorio delle provincie di Ferrara, Bologna e Ravenna;

Visti i DD.MM. 27 gennaio 2003, 28 novembre 2003 e 9 maggio 2005 con i quali la titolarità del permesso è stata intestata, in ultimo, alle Società ENI-S.p.A., Northsun Italia-S.p.A e Po Valley Operations Pty Limited, con quote rispettivamente del 44,45%, 36,10% e 19,45%, rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto l'11 luglio 2005, con il quale la Società ENI-S.p.A. ha dichiarato di ritirarsi dalla contitolarità del permesso e contestualmente la Società Northsun Italia-S.p.A. ha dichiarato di assumere a proprio carico la quota rimasta libera, nonché la rappresentanza unica, con l'assenso della contitolare;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dall'11 luglio 2005 la quota del 44,45% della titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «CASONE DELLA SACCA», in territorio delle provincie di Ferrara, Bologna e Ravenna già attribuita alla Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è assunta dalla Società NORTHSUN ITALIA-S.p.A. (c.f. n. 05296511008), con sede in Roma, Via della Luce, 58 (C.a.p. 00153) e sede amministrativa in Roma, Via del Gesù, 89 (C.a.p. 00186).

Le quote di partecipazione al permesso sono pertanto così stabilite:

Northsun Italia-S.p.A.:	80,55%;
Po Valley Operations Pty Limited	19,45%.

Rappresentante unica è nominata la Società Northsun Italia-S.p.A..

Art. 2.- Le Società contitolari sono tenute ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 19 febbraio 2001 alle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- L'assunzione di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Northsun Italia-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Emilia Romagna Roma, 10 ottobre 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

DECRETI RELATIVI ALLA VIGENZA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **131**.

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 2005.

Determinazione della scadenza della vigenza e prolungamento della stessa relativamente al permesso di ricerca «IMOLA» della Società ENI.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto il D.M. 18 febbraio 1998, con il quale alla Società ENI-S.p.A. è stato attribuito per la durata di anni sei, a decorrere dal 1° gennaio 1997, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «IMOLA», in territorio delle provincie di Bologna e Ravenna;

Visti i DD.MM. 16 marzo 1998 e 14 giugno 1999 con i quali la vigenza del permesso in questione è stata sospesa dal 1° febbraio 1997 sino al 1° aprile 1999 e di conseguenza la vigenza del permesso è stata fissata al 5 marzo 2005;

Visto il D.M. 5 aprile 2002 con il quale l'area del permesso stesso è stata ridotta da kmq 346,47 a kmq 295,39;

Visto il D.M. 20 aprile 2005, con il quale il decorso temporale del predetto permesso è stato sospeso ai soli fini del computo della durata a decorrere dal 31 gennaio 2005 in accoglimento dell'istanza presentata dalla Società stessa in data 22 febbraio 2005 per i motivi in essa addotti;

Vista la nota n. GG/6693/04-638/05 del 13 giugno 2005 dell'UNMIG-Ufficio F5 di Bologna con

la quale è stata autorizzata l'esecuzione del pozzo "Mezzocolle 1 dir" nell'ambito del permesso «IMOLA»;

Vista l'istanza presentata il 23 giugno 2005 con la quale la Società permissionaria ha chiesto il prolungamento della vigenza di un anno del permesso stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della citata legge 9 gennaio 1991, n. 9, come richiamato dall'art. 28, comma 4, del d. lgs. n. 625 del 1996;

Considerato che non ricorrono né gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. n. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza, né i presupposti per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 526 del 1994 in materia d'impatto ambientale, in quanto l'esecuzione del pozzo è stata già sottoposta a valutazione ambientale;

Ritenuto di non richiedere l'intesa alla Regione Emilia Romagna, come richiesto dall'art. 3, comma 1, lettera b) Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001, in quanto il presente decreto ha carattere d'urgenza, vista la scadenza della vigenza del permesso in parola e la necessità di completare le operazioni inerenti la perforazione del pozzo "Mezzocolle 1 dir", peraltro già sottoposta a intesa;

D E C R E T A:

Art. 1.- La sospensione del decorso temporale del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «IMOLA» in territorio delle provincie di Bologna e Ravenna di cui è titolare la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) accordata con il D.M. 20 aprile 2005 nelle premesse citato ha termine alla data del 13 giugno 2005, con conseguente scadenza della vigenza del permesso stesso al 17 luglio 2005.

Art. 2.- A decorrere dal 13 giugno 2005 riprende l'obbligo della corresponsione del canone annuo anticipato, salvo quanto già eventualmente corrisposto.

Art. 3.- La vigenza del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «IMOLA» dell'area di kmq 295,39 è prolungata sino al 17 luglio 2006.

Art. 4.- La permissionaria è tenuta:

- a) ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 18 febbraio 1998 nelle premesse citati che si intendono qui integralmente trascritti;
- b) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 17 luglio 2005, il canone annuo anticipato di € 10,33 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs n. 625, nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT, per gli anni seguenti.

La Società è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 18 febbraio 1998 che si intendono qui integralmente trascritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del demanio Filiale Emilia Romagna. Roma, 13 ottobre 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **132.**

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 2005.

Accettazione della rinuncia delle Società ENI e Forest CMI al permesso di ricerca «CARUNCHIO» (v. B.U.I.G. Anno XLV - N. 3).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 20 febbraio 2001, con il quale alle Società ENI-S.p.A. e Anschutz Italiana Petroli-S.r.l., con quote paritetiche, rappresentate dalla prima, è stato accordato fino al 20 febbraio 2007 il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «CARUNCHIO» in territorio delle provincie di Chieti, Campobasso e Isernia;

Visto il D.M. 12 ottobre 2001, con il quale la titolarità del permesso è stata intestata alle Società ENI-S.p.A. e Forest CMI-S.p.A., con quote paritetiche rappresentate dalla prima;

Visto l'atto pervenuto il 15 gennaio 2004, con il quale le Società permissionarie hanno dichiarato di rinunciare al permesso;

Considerato che nella dichiarazione di rinuncia delle permissionarie è espressa la decisione di non effettuare la perforazione d'obbligo visti gli scarsi risultati ottenuti dalle indagini sismiche, e pertanto non risultano residui di attività da svolgere connessi con le pregresse operazioni;

D E C R E T A:

Articolo Unico.- E' accettata la rinuncia delle Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) e FOREST CMI-S.p.A. (c.f. n. 05023201006) con sede legale in Roma, Viale Marco Polo, 37 (C.a.p. 00154) e Uffici in Roma Via dei Cerchi, 75 (C.a.p. 00186), rappresentate dalla prima, al permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «CARUNCHIO», dell'estensione di kmq 483,33 (quattrocentottantatrevirgolatrentatre) in territorio delle provincie di Chieti, Campobasso e Isernia di cui sono titolari in base al D.M. 12 ottobre 2001 nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia* e consegnato alla Società ENI-S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Abruzzo. Roma, 18 ottobre 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA A CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **133**.

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 2005.

Accettazione della rinuncia della Società ENI alla concessione di coltivazione «MARZENO» (v. B.U.I.G. Anno VI - N. 3).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 13 dicembre 1961 con il quale alla Società Petrolifera Italiana -SPI- S.p.A., è stata conferita la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «MARZENO», dell'estensione di ha 3890 ricadente nella provincia di Ravenna;

Visti i DD.MM 7 gennaio 1977 e 7 marzo 1997 con i quali la concessione è stata prorogata fino al 13 dicembre 2001 e l'area della concessione è stata ridotta a Km² 1,72;

Visti i successivi decreti con i quali veniva modificata la titolarità della concessione;

Visto da ultimo il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale la concessione in questione è stata intestata alla Società ENI S.p.A. a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP- S.p.A. nella Società ENI -S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 3 luglio 1998, con la quale la Società ENI S.p.A. ha dichiarato di rinunciare alla concessione «MARZENO»;

Visto il rapporto prot. n. 2718 del pervenuto il 13 maggio 1999 dell'Ingegnere Capo della Sezione UNMIG di Bologna ora Ufficio F 5;

Vista la relazione del 30 agosto 2005 dell'Ufficio F2 dell' Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia;

Considerato che il giacimento risulta non coltivabile e non sussistono più vincoli pertinenziali nell'ambito della concessione;

Considerato altresì che non ricorre la particolare rilevanza di cui al D.P.R. n. 484/94;

D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, è accettata la rinuncia delle Società ENI -S.p.A.. (c.f. 00484960588) con sede legale in Roma Piazzale Enrico Mattei, 1 ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (CAP 20097), alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «MARZENO», dell'estensione di Kmq 1,72 ricadente nella provincia di Ravenna.

Art. 2 - L'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Art. 3 - La Società è tenuta al pagamento del canone per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società ENI - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Emilia Romagna .
Roma, 3 ottobre 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **134**.

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 2005.

Accettazione della rinuncia della Società Gas Plus Italiana alla concessione di coltivazione «COLLE STINCIONE» (v. B.U.I.G. Anno XXX - N. 1).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484 recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 27 settembre 1985 con il quale alla Società SNIA BPD - S.p.A. è stata conferita la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «COLLE STINCIONE», dell'estensione di ha 5.382 ricadente nelle province di Campobasso e Foggia;

Visti i successivi decreti con i quali veniva modificata la titolarità della concessione;

Visto da ultimo il D.M. 20 luglio 2004 con il quale la concessione in parola è stata intestata alla Società GAS PLUS ITALIANA -S.p.A.;

Vista l'istanza pervenuta in data 6 aprile 2004, presentata originariamente dalla Società Stargas Italia - S.p.A., ora Gas Plus Italiana - S.p.A., che ha dichiarato di rinunciare alla concessione «COLLE STINCIONE»;

Visto il rapporto prot. n. 6681 pervenuto in data 28 aprile 2005 dell'Ingegnere Capo dell'UNMIG Ufficio F 6 di Roma;

Vista la relazione dell'UNMIG Ufficio F2 datata 27 settembre 2005 ;

Considerato che la mineralizzazione di idrocarburi risulta esaurita, e la miniera non è più coltivabile e che non sussistono più vincoli pertinenziali nell'ambito della concessione;

Considerato altresì che non ricorre la particolare rilevanza di cui al D.P.R. n. 484/94;

D E C R E T A:

Art. 1 - A decorrere dalla data del presente decreto, è accettata la rinuncia della Società GAS PLUS ITALIANA - S.p.A. (c.f. 04086420967) con sede legale ed uffici in Milano (CAP 20134) Via Enrico Forlanini, n. 17 ed uffici in Fornovo di Taro (Parma) Via Nazionale, 2 (CAP 43045), alla concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata «COLLE STINCIONE», dell'estensione di Km² 58,32 ricadente nelle province di Campobasso e Foggia, di cui è titolare in base al D.M. 20 luglio 2004 nelle premesse citato.

Art. 2 - L'area della concessione è dichiarata libera e disponibile ad ogni effetto di legge.

Art. 3 - La Società è tenuta al pagamento del canone per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla Società GAS PLUS ITALIANA - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio Filiale Molise.

Roma, 7 ottobre 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

ATTIVITA' DI RICERCA E COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI IN MARE

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **135.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «C.R145.AZ» presentata dalla Società Forest CMI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 10 ottobre 2005, la Società FOREST CMI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nel Canale di Sicilia - Zona C, convenzionalmente denominato «C.R145.AZ» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 661 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **136.**

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 2005.

Trasferimento, alla Società ENI Mediterranea Idrocarburi, della titolarità della Società ENI relativa alla concessione di coltivazione «C.C1.AG».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza presentata in data 6 agosto 2004 la Società ENI -S.p.A. ha chiesto di poter trasferire la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "C.C1.AG" sita nel Canale di Sicilia, zona "C" alla ENI- Mediterranea Idrocarburi S.p.A. (c.f. n. 12300000150) con sede

in Gela (CL), Strada Statale 117 bis - Contrada Ponte Olivo, a seguito del conferimento del ramo d'azienda;

Vista la nota ministeriale n. 689 del 15 ottobre 2004 con la quale è stato preventivamente autorizzate il richiesto trasferimento;

Visto l'atto di cessione del ramo aziendale dalla Società ENI -S.p.A. alla Società ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI -S.p.A. (in sigla ENIMED -S.p.A.) pervenuto il 7 febbraio 2005, autenticato dal Dott. Domenico Avondola notaio in Milano, rep. N. 66512 in data 30 dicembre 2004 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 3 in data 13 gennaio 2005;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 13 gennaio 2005 la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "C.C1.AG" ubicata nel Canale di Sicilia zona "C" è trasferita ed intestata dalla Società ENI - S.p.A (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, e sede secondaria in San Donato Milanese, Milano, Via Emilia, 1 (cap. 20097) alla Società ENI -MEDITERRANEA IDROCARBURI - S.p.A. (in sigla ENIMED - S.p.A.) con sede legale in Gela (CL), Strada Statale 117 bis - Contrada Ponte Olivo (c.f. 12300000150).

La Società ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI - S.p.A è unica titolare della concessione "C.C1.AG".

Art. 2.- IL trasferimento di quota di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società ENIMED - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio filiale di Palermo.
Roma, 3 ottobre 2005.

Il Direttore generale: GARRIBBA

INDIRIZZI

- **MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE – Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie**
 - **UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA**
 - Uffici F1, F2, F3, F4 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052859 - fax 06 47887802
 - Ufficio F5 – Via Zamboni, 1 – 40125 Bologna – tel. 051 234326 - fax 051 228927
 - Ufficio F6 – Via Benedetto Croce, 40 – 00142 Roma – tel. 06 5411754 - fax 06 5410696
 - Ufficio F7 – Piazza Giovanni Bovio, 22 – 80133 Napoli – tel. 081 5510049 - fax 081 5519460

 - **MERCATO DEL GAS**
 - Ufficio D1 – Via Molise, 2 – 00187 Roma – tel. 06 47052796 – fax 06 47052036

ELENCO DELLE ISTANZE

Aggiornamento al 31 ottobre 2005

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN TERRA

N.	Pubblic. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolari	Zona	Province	Area Kmq
1	XL-4	03/96	PLATACI	ENI	CALABRIA	CZ	181,86
2	XL-8	07/96	MONTE CARBONE	ENI	BASILICATA (357,84) PUGLIA (98,64)	MT BA-TA	456,48
3	XL-8	07/96	MANDURIA	ENI	PUGLIA	TA-LE	959,40
4	XL-8	07/96	MASSAFRA	ENI	PUGLIA (997,04) BASILICATA (2,60)	TA-BA MT	999,64
5	XL-12	11/96	MURO LUCANO	ITALMIN PETROLI	BASILICATA (117,03) CAMPANIA (0,20)	PZ SA	117,23
6	XLI-8	07/97	FRUSCI	ENI	BASILICATA	PZ	237,13
7	XLI-9	08/97	SORGENTE NUOVA (1)	FINA, MOBIL, ENTERPRISE O., ENI	BASILICATA	PZ	13,06
8	XLII-1	12/97	MASSERIA LA ROCCA (1)	BRITISH GAS RIMI, ENI	BASILICATA	PZ	13,06
9	XLII-3	02/98	SPEZZANO ALBANESE	ENI	CALABRIA	CS	743,00
10	XLII-11	10/98	OLIVETO LUCANO	TOTAL ITALIANA, B.G.INT ESSO	BASILICATA	MT-PZ	188,23
11	XLIII-10	09/99	S. GIOVANNI TEATINO	ENI	ABRUZZO	PE-CH	199,10
12	XLIII-10	09/99	FIUME BRADANO	ENI	BASILICATA (198,80) PUGLIA (121)	MT TA	319,80
13	XLIV-3	02/00	GROTTE DEL SALICE	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-MT	118,14
14	XLIV-8	07/00	BARDONE	STARGAS ITALIA, PETROREP IT.	EMILIA ROMAGNA	PR	51,46
15	XLIV-8	07/00	CORANA	ITALMIN EXPLORATION	PIEMONTE (412,58) LOMBARDIA (63,65)	AL PV	476,23
16	XLIV-8	07/00	POSTA NUOVA	RIGO OIL COMPANY	PUGLIA	FG	154,55
17	XLV-2	02/01	CIVITAQUANA	RIGO OIL COMPANY	ABRUZZO	PE-CH-TE	615,37
18	XLV-8	07/01	MONTEMARCIANO	S.A.R.P.	MARCHE	AN	49,40
19	XLV-12	11/01	TORRENTE LA VELLA	EDISON SpA, ENERGIA CONC.	BASILICATA	MT	9,65
20	XLVI-4	03/02	CAROVILLI	WPN Resources Ltd	MOLISE (599,8) ABRUZZO (73,4)	IS-CB AQ	673,20
21	XLVI-8	07/02	NUSCO	ITALMIN	CAMPANIA	AV-BN	698,50
22	XLVI-11	10/02	TERRA DEL SOLE	NORTHSUN ITALIA	EMILIA ROMAGNA	FO-RA	214,85
23	XLVII-4	03/03	MONTELURO	PETREN	MARCHE (287,01) EMILIA R. (77,85)	PS - RN	364,86
24	XLVII-5	04/03	MASSERIA GAUDELLA	GAS DELLA CONCORDIA	BASILICATA	MT	154,21
25	XLVII-10	09/03	RECANATI (11)	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MARCHE	MC-AN	72,54
26	XLVII-11	10/03	IOLANDA DI SAVOIA	GEOGAS	EMILIA ROMAGNA	FE	119,50
27	XLVII-11 XLIX-5	10/03 21/04	SULMONA	GAS DELLA CONCORDIA	ABRUZZO	AQ	(212,03) 188,95
28	XLVII-12	11/03	COLFELICE	VITTORITO PETROLEUM S.r.l.	LAZIO	FR	623,33
29	XLVII-12	11/03	NIBBIANO	EDISON SpA	EMILIA ROM. (402,91) LOMBARDIA (344,37)	PC-PV	747,28
30	XLVIII-2	01/04	CASTELNUOVO (11)	GEOGAS	MARCHE	MC-AN	72,54
31	XLVIII-3	02/04	CARISIO	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	PIEMONTE	BI-VC-NO	729,33
32	XLVIII-4	03/04	CASE SPARSE	BRITISH GAS INTERNATIONAL BV	LOMBARDIA (12,60) PIEMONTE (11,60)	PV-NO	24,20
33	XLVIII-5	04/04	BELFORTE	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	PI-SI	510,85
34	XLVIII-5	04/04	CINIGIANO	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR-SI	303,30
35	XLVIII-5	04/04	RIBOLLA (12)	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	GR	246,87

36	XLVIII-5	04/04	SIENA	HERITAGE PETROLEUM PLC	TOSCANA	SI-FI	477,96
37	XLVIII-7	06/04	MORGETTA	COSTRUZIONE CONDOTTE S.r.l.	MOLISE	CB	6,10
38	XLVIII-7	06/04	BAGNACAVALLO (13)	ENI S.p.A. DIV. EXPLORATION & PRODUCTION	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
39	XLVIII-8	07/04	GATTINARA	NORTHERN PETROLEUM LIMITED	PIEMONTE (462,14) LOMBARDIA (7,65)	NO-VC-BI-VA	462,14
40	XLVIII-9	08/04	FIUME BRUNA (12)	GA.I.A. - Independent Energy Solutions	TOSCANA	GR	246,87
41	XLVIII-10	09/04	BOSCO	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	9,85
42	XLVIII-10	09/04	DARDAGNOLA	Consorzio Intercomunale Metanodotto Panaro	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	24,65
43	XLVIII-10	09/04	CASALE COCCHI (13)	GROVE ENERGY Ltd	EMILIA ROMAGNA	RA	2,45
44	XLVIII-11	10/04	SAMBUCETO	PETREN s.r.l.	MARCHE	MC-AN	147,59
45	XLVIII-11	10/04	TORRENTE PARMA	EDISON	EMILIA ROMAGNA	PR-RE	666,22
46	XLVIII-11	10/04	LA SACCA (14)	NORTHERN PETROLEUM (UK) LIMITED	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
47	XLVIII-11	10/04	CORROPOLI	JKX Italia limited	MARCHE	AP	168,00
48	XLIX-3	28/02	LA BOSCA (14)	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	52,35
49	XLIX-3	28/02	PUNTA MARINA	NORTHERN PETROLEUM (UK)	EMILIA ROMAGNA	RA	29,70
50	XLIX-4	31/03	COSTA PAVESI (15)	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	PR	341,85
51	XLIX-6	30/05	ALTEDO	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	190,87
52	XLIX-6	30/05	PIZZO SCIABOLONE	GAS PLUS ITALIANA	BASILICATA	MT	96,22
53	XLIX-7	03/06	BRIENZA	JKX ITALIA	BASILICATA	PZ	75,86
54	XLIX-7	28/06	SANTA MARGHERITA (15)	SVILUPPO RISORSE NATURALI	EMILIA ROMAGNA	PR	308,83
55	XLIX-7	30/06	CASCINA CAMPAZZO (16)	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	BS-CR	161,80
56	XLIX-7	30/06	LA RISORTA	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	369,50
57	XLIX-8	28/06	LA PROSPERA	NORTHSUN ITALIA	VENETO EMILIA ROMAGNA	RO-FE	110,00
58	XLIX-8	28/06	OPERA	NORTHSUN ITALIA	LOMBARDIA	MI-PV	329,00
59	XLIX-8	29/7	SOLAROLO	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	BO-FO-RA	258,45
60	XLIX-9	22/8	S.MARTINO	TERRACON	EMILIA ROMAGNA	PR	250,70
61	XLIX-10	22/9	ANZI	ENI DIVISIONE E&P	BASILICATA	PZ	117,40
62	XLIX-10	22/9	SATRIANO DI LUCANIA	ENI DIVISIONE E&P	BASILICATA	PZ	104,30
63	XLIX-10	23/9	LA CERASA	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ	75,86
64	XLIX-10	23/9	MONTE CAVALLO	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ-SA	211,90
65	XLIX-10	23/9	PIGNOLA	SHELL ITALIA E&P	BASILICATA	PZ	54,83
66	XLIX-10	27/9	MOLINELLA	COMPAGNIA GENERALE IDROCARBURI	EMILIA ROMAGNA	BO-FE	506,20
67	XLIX-11	27/10	TRIGOLO (16)	ENI DIVISIONE E&P	LOMBARDIA	BS-CR	161,80

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI PERMESSO DI RICERCA IN MARE

N.	Public. BUIG	Arriv o	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-1	12/95	d 146 D.R.-CN	CANADA NORTHWEST ITALIANA	D - Mare Ionio	162,28
2	XL-8	07/96	d 147 D.R.-AG	ENI	D - Mare Ionio	993,96
3	XLII-12	11/98	d 341 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	658,75
4	XLIII-2	01/99	d 90 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	683,13
5	XLIII-5	04/99	d 91 E.R.-PU	PUMA PETROLEUM	E - Mare Tirreno	643,12
6	XLV-8	07/01	d 342 C.R.-PU	PUMA PETROLEUM	C - Mare Mediterraneo	716,70
7	XLVII-5	04/03	d 345 C.R.-MF (1)	MAYFAIR PETROLEUM LIMITED	C - Canale di Sicilia	267,81
8	XLVII-8	07/03	d 346 C.R.-EA (1)	ENI - EDISON	C - Canale di Sicilia	267,81

9	XLVII-12	11/03	d 347 C.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C - Canale di Sicilia	391,49
10	XLVIII-3	02/04	d 21 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	712,50
11	XLVIII-5	04/04	d 57 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,50
12	XLVIII-6	05/04	d 58 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F e D Mare Adriatico	734,64
13	XLVIII-9	08/04	d 348 C.R.-NP	VEGA OIL	C - Canale di Sicilia	336,98
14	XLIX--3	02/05	d 22 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	G - Canale di Sicilia	743,09
15	XLIX--5	04/05	d 59 F.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	F - Mare Ionio	730,75
16	XLIX-6	05/05	d 23 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Canale di Sicilia	743,81
17	XLIX-6	05/05	d 24 G.R.-NP	NORTHERN PETROLEUM	C e G - Canale di Sicilia	726,90

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN TERRA

N.	Pubbl. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVII-10	09/03	AGOSTA	ENI	EMILIA ROMAGNA	FE	26,93
2	XLVIII-8	07/04	VAL D'AGRI *	ENI, SHELL E&P	BASILICATA	PZ	660,17
3	XLIX-5	22/04	ABBADESSE	GROVE ENERGY	EMILIA ROMAGNA	RA	14,70
4	XLIX-6	17/05	CAPPARUCCIA	ENI, EDISON	MARCHE	AP	59,55

(* Istanza di unificazione delle concessioni di coltivazione GRUMENTO NOVA e VOLTURINO)

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE IN MARE

N.	Pubbl. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Zona	Area kmq
1	XL-4	02/88	d 26 B.C.-AG	AGIP	B - Mare Adriatico	58,48
2	XXXIX-3	02/95	d 23 A.C.-AG	AGIP	A - Mare Adriatico	58,32
3	XLI-1	12/96	d 1 G.C.-AG	AGIP, EDISON GAS	G - Canale di Sicilia	171,70
4	XLI-4	03/97	d 35 A.C.-AG	AGIP, ELF IDR. ITAL., PETR. IT. SPI	A - Mare Adriatico	144,17
5	XLV-1	12/00	d 36 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	147,30
6	XLV-3	02/01	d 37 A.C.-AG	ENI	A - Mare Adriatico	73,56

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi

ISTANZE DI CONCESSIONE DI STOCCAGGIO

N.	Pubbl. BUIG	Arrivo	Denominazione istanza	Società titolare	Regioni	Province	Area kmq
1	XLVI-8	07/02	CANTON	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	VENETO	VE	125,07
2	XLVI-8	07/02	COLLE TRONCO	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	LAZIO	FR	23,19
3	XLVI-8	07/02	RIVARA	INDIPENDENT GAS MANAGEMENT	EMILIA ROMAGNA	MO-BO	117,14
4	XLVI-9	08/02	CORNEGLIANO	Confservizi International Scrl	LOMBARDIA	LO	24,23
5	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
6	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14

7	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	Confservizi International Srl	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
8	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	CPL CONCORDIA Srl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
9	XLVI-9	08/02	COTIGNOLA (2)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	22,14
10	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	CPL CONCORDIA Srl	BASILICATA	MT	48,16
11	XLVI-9	08/02	CUGNO LE MACINE (3)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	48,16
12	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	BLUGAS SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
13	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	EDISON STOCCAGGIO SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
14	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	CPL CONCORDIA Srl e ITALCOGIM SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
15	XLVI-9	08/02	SAN POTITO (4)	ENEL FTL SpA	EMILIA ROMAGNA	RA	19,67
16	XLVI-9	08/02	MASSERIA S. ANGELO (5)	COSTRUZIONE CONDOTTE Srl	BASILICATA	MT	10,15
17	XLVI-9	08/02	SERRA PIZZUTA (5)	GEOGAS Srl	BASILICATA	MT	10,15

Le istanze in concorrenza tra loro sono rilevabili dalla corrispondenza del numero tra parentesi.